

n. 27-1/2025 Proc. Unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Dott.ssa Sara Trabalza | Presidente est. |
| Dott. Federico Falfari | Giudice |
| Dott. Alberto Cappellini | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 27-1/25 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della società **Il Pizzicagnolo di Giuliani Carlo & C. snc**, con sede in Spoleto (PG), Piazza della Vittoria n. 27/28, codice fiscale e Partita IVA 03502620549, nonché dei soci e legali rappresentanti, **Giuliani Carlo** (C.F. GLNCRL73C20D653V) e **Cialucco Antonella** (C.F. CLCNL73C69I921S), entrambi residenti [REDACTED] [REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Rosichetti e con lui elettivamente domiciliato in Trevi, Loc. Borgo Trevi, Via S. Egidio n. 55, giusta procura alle liti in calce al ricorso, con l'assistenza del gestore Dott.ssa Paola Nannucci

-RICORRENTE-

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso telematicamente depositato in data 07.04.2025, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).



Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito dalla ricorrente a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, posto che la società ricorrente risulta avere sede legale nel comune di Spoleto.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito), documenti, tutti, che risultano allegati alla domanda.

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter 1. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

Si rileva, al contempo, come la relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Paola Nannucci, allegata all'istanza, risulti adeguatamente motivata con riferimento ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Le ragioni dell'indebitamento della società ricorrente e dei soci illimitatamente responsabili sono ricostruite nella relazione particolareggiata come segue: *"...La società PIZZICAGNOLO DI GIULIANI CARLO & C. SNC è una società in nome collettivo costituita in data 01/04/2016 ed avente come soci Giuliani Carlo e Cialucco Antonella, legati tra loro in rapporto di coniugio. Dal punto di vista amministrativo, stante il conclamato stato di decozione, la stessa risulta attualmente inattiva, come da visura aggiornata. L'attività*



prevalentemente svolta era quella di commercio al dettaglio di generi alimentari, ma con un oggetto sociale onnicomprensivo per quanto riguarda i settori della ristorazione e turismo: nella sostanza, consisteva in una "bottega" in cui era possibile degustare piatti pronti e specialità. Come dichiarato dai Soci, la volontà era quella di perseguire la strada del turismo gastronomico, offrendo pasti veloci ma puntando su materie prime particolari e di qualità. Tuttavia, la connotazione del negozio e della relativa soglia critica (anche dimensionale, data dalla numerosità dei pasti/numero coperti) letta di concerto con i costi obiettivamente alti per materie prime di qualità, hanno inciso notevolmente sul punto di breakeven, rendendo difficile nel tempo la copertura dei costi e, conseguentemente, rendendo minima la marginalità dell'attività economica. Già nel 2018, il reddito effettivo netto in capo a ciascuno dei due Soci era pari a circa € 6.000, ovvero notevolmente al di sotto del reddito almeno normale che avrebbe dovuto generarsi data la struttura economicofinanziaria. È indubbio come il successivo periodo di pandemia da Covid-19 e le conseguenti chiusure imposte in ambito ristorativo abbiano necessariamente impattato negativamente su una attività già non redditizia. Stante anche la tipologia societaria, che prevede giuridicamente una confusione patrimoniale tra società e soci, per giunta legati tra loro dal vincolo familiare, nel momento in cui è venuta meno la redditività aziendale, lo stato di sovraindebitamento si è riverberato anche sui Soci, tant'è che gli stessi hanno avanzato istanza di nomina OCC per l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, da trattarsi in separata sede rispetto alla presente in quanto differenti soggetti giuridici.

Quanto sopra esposto in ordine al sovraindebitamento dei Soci è comunque funzionale a delineare il quadro complessivo di una attività aziendale che, benchè avviata con molta passione e dedizione, tuttavia economicamente non ha generato i frutti auspicati. Dall'analisi che è stato possibile fare sulla base dei documenti anche contabili acquisiti è emersa probabilmente una difficoltà di posizionamento dovuta ad una non chiara identificazione del target di consumatori: la tipologia di turismo ed il concetto di "pasto veloce" offerto, con una clientela, pertanto, che si presume corrispondente ad una domanda economicamente elastica rispetto alla variabile prezzo, mal si sarebbero conciliati con l'alta gamma e selezione di prodotti offerti (taluni anche di importazione), con conseguenti costi diretti 1) elevati e 2) difficilmente comprimibili. Tali criticità non sono state immediatamente colte dai Soci, i quali, probabilmente spinti tanto dalla convinzione soggettiva del progetto imprenditoriale, quanto dalla necessità (essendo per entrambi l'unica attività lavorativa e, conseguentemente, fonte di reddito) hanno, in estrema ratio, tentato negli anni 2020-2021 un rilancio mediante investimenti per il tramite di finanziamenti esterni, al fine di efficientare la cucina ed aumentare i posti-tavola da 8 a ben 24, nel tentativo di incrementare i ricavi. Come detto, il problema è stata di analisi a monte, giacchè lo squilibrio è risultato essere strutturale e non congiunturale."

Ciò ricostruito, si evidenzia come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio della società - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Considerato, infatti, come dalla "Relazione del Gestori della Crisi" del 31.03.2025 (Doc.2 allegato al ricorso), risulta che il complessivo indebitamento ammonta ad EURO **228.830,65**, così suddiviso:



1) debiti verso banche:

- [REDACTED]: - euro 11.074,00 per finanziamento n. 90719
-euro 25.000,00 per finanziamento n. 13991
-euro 56.000,00 per finanziamento n. 12998;

2) debiti verso fornitori:

- [REDACTED]: euro 42.500,00 per fornitura
- [REDACTED] euro 19.262,00 per fornitura
- [REDACTED] euro 16.200,00 per canoni locazione immobile
- [REDACTED] euro locazione immobile
- [REDACTED]: euro 12.507,00 per fornitura
- [REDACTED] euro 2.940,00 per fornitura
- [REDACTED] euro 800,00 per lavori falegnameria
- [REDACTED]: euro 850,00 per fornitura
- [REDACTED] euro 11.671,80 per consulenza
- [REDACTED] euro 900,00 per fornitura
- [REDACTED]: euro 305,00 per fornitura
- [REDACTED] euro 2.629,46 per fornitura
- [REDACTED] euro 703,10 per fornitura
- [REDACTED] euro 169,85 per fornitura

3) debiti verso Enti:

- [REDACTED] euro 473,00
- [REDACTED] euro 451,22 spese varie

4) debiti utenze varie:

- [REDACTED] euro 166,55 per utenza
- [REDACTED] euro 939,97 per utenza
- [REDACTED]: euro 187,70 per utenza

5) debiti verso dipendenti

- [REDACTED] I dipendente TFR da quantificare.

A tali importi dovrà aggiungersi il compenso del gestore e quello dei professionisti che hanno assistito i ricorrenti nella presentazione del ricorso, oggetto – il primo - di liquidazione da parte del G.D. ed i secondi da inserire nel passivo e da meglio quantificare, viste le condivisibili osservazioni nella relazione particolareggiata.

Dal punto di vista dell'attivo, si legge nella stessa come la società ricorrente:

- non risulta proprietaria di beni immobili e beni mobili registrati;
- risulta intestataria di un conto C/C [REDACTED] Banco Posta che presenta un saldo attivo pari ad euro 12.460,09;
- risulta proprietaria di alcuni beni mobili, concessi in locazione, rispetto ai quali avrebbe ricevuto un'offerta di acquisto da parte dell'attuale locatario per euro 21.000,00.

Sennonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale, si ritiene che, alla luce dell'attivo realizzabile nei termini sopra indicati, possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.



La ricorrente versa, infatti, in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l'insolvenza, stante l'insufficienza del patrimonio (mobiliare ed immobiliare), stimato nella domanda, a far fronte alle obbligazioni relative all'attività imprenditoriale e che raggiungono i consistenti importi ora indicati.

Si evidenzia, altresì, come ai sensi della chiara previsione di cui all'art. 270 co.1 CCII, la sentenza di apertura della liquidazione controllata della società di persone produce automaticamente i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Avuto allora riguardo agli effetti della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata sul patrimonio dei soci, occorre ricordare come la determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, in ottemperanza al dato letterale della medesima disposizione, dovrà essere determinata non già e direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f.

La quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale dei soci dovrà essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCI che la prevede in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare).

Sotto altro profilo, si reputa opportuno ancora, affrontare la questione, in linea con altro pronunciamento di merito che pienamente si condivide ed il cui percorso logico motivazionale è stato qui interamente richiamato (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022), relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Sulla scorta delle argomentazioni rese dal medesimo Tribunale (conforme Tribunale di Bologna, sentenza del 27.09.2022), si ritiene che:

- la durata della procedura liquidatoria debba ritenersi dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza per cui la stessa non potrà essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare e fino a che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti;

- senonché, si osserva come il CCII abbia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata: in particolare, l'art. 281 CCII, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione; la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è ancora pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione deve essere dichiarata d'ufficio;



- l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281 CCII) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19;

- questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;

- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

Dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni:

a) la procedura di liquidazione non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;

b) il debitore può tuttavia ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;

c) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;

d) conseguentemente, l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (e, dunque, dopo tre anni), per come del resto confermato sulla scorta della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 6/2024.

Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati che non vi sia necessità di disporre la produzione ed in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), come detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Si osserva ancora come, ai sensi dell'art. 150 CCI richiamato espressamente dall'art. 270 co. 5 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Sussistono, in conclusione, i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta ed, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, deve essere confermato quale liquidatore il professionista già nominato in luogo dell'OCC, Dott.ssa Paola Nannucci.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della società **Il Pizzicagnolo di Giuliani Carlo & C. snc**, con sede in Spoleto (PG), Piazza della Vittoria n. 27/28, codice fiscale e Partita IVA 03502620549, nonché dei soci e legali rappresentanti, **Giuliani Carlo** (C.F. GLNCRL73C20D653V) e **Cialucco Antonella** (C.F. CLCNNL73C69I921S), entrambi residenti [REDACTED]



rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Rosichetti e con lui elettivamente domiciliati in Trevi, Loc. Borgo Trevi, Via S. Egidio n. 55;

2) Nomina Giudice Delegato, la **Dott.ssa Sara Trabalza**;

3) Nomina liquidatore la **Dott.ssa Paola Nannucci**

4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare della ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione, con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che si provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare;

7) dispone che il Liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;

- proceda alla trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio in ordine ai beni immobili indicati nella relazione e nel ricorso e sottoposti a liquidazione;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;



- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.06.2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, come sopra specificamente individuato;

10) Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2024.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 10.04.2025

Il Presidente est.

Dott.ssa Sara Trabalza

